

Arnaldi

di storia di Firenze

I
2006

Firenze University Press



Antonio Chiavistelli

Il Comune di Pietro Leopoldo: il Regolamento per la Comunità di Firenze del 20 novembre 1781

Il Regolamento particolare per la Comunità di Firenze approvato da Pietro Leopoldo il 20 novembre 1781 che qui pubblichiamo integralmente, oltre a costituire uno dei punti più qualificanti di quel progetto riformista avviato dal Granduca e dal ristretto gruppo di suoi collaboratori almeno un quindicennio prima, riveste una particolare importanza anche per il suo significato, intrinseco, di atto fondativo della comunità di Firenze. Solo allora, infatti, questa fece la sua comparsa sullo scenario politico toscano come soggetto amministrativo ‘autonomo’ rispetto ad un centro politico che, del pari, proprio in quel torno di anni, iniziava a proporsi come interlocutore di una pluralità di amministrazioni locali fino ad allora organizzate secondo un ordine lontano da quello offerto dalle coeve monarchie europee (feudali/cetuali/assolute). Con tale atto, così, il Sovrano creò formalmente “un’Amministrazione comunitativa che, con il titolo di Comunità di Firenze, [avrebbe dovuto] soprintend[ere], e provved[ere] a certi oggetti di pubblico comodo ed utilità in luogo delle antiche Magistrature soppresse e riformate secondo che per i tempi esigevano le circostanze”.¹ Firenze, insomma, a partire dal novembre 1781 abbandonava il ruolo di città Dominante per assumere quello più ‘moderno’ di capitale di uno Stato, quello lorenese, che – come è noto – fino dal 1737 era apparso intollerante nei confronti di tutti i retaggi paternalistici lasciati in eredità dal cessato regime mediceo.² E la riforma comunitativa cui il ‘nostro’ Regolamento particolare è intimamente connesso, costituisce certo una delle più evidenti testimonianze di intervento contro quell’incongruo sistema di potere che i Lorena avevano trovato applicato al momento del loro arrivo in Toscana.³

Il progetto di riforme avviato dall’avvento dei Lorena sul trono toscano aveva, infatti, maturato, durante la fase di gestazione, contenuti nuovi soprattutto in relazione all’evoluzione degli interessi dello stesso Sovrano. Dall’iniziale preoccupazione per la riorganizzazione delle magistrature centrali, ritenuta necessaria per eliminare l’inefficiente dispotismo previgente, Pietro Leopoldo e i suoi collaboratori più stretti andarono gradualmente elaborando il progetto di un più esteso intervento sul territorio, mirato a modificare gli antichi assetti statutari e municipali.⁴

In una sorta di percorso dal centro alla periferia – specularmente inverso a quello che, sempre in Toscana, nel 1848 avrebbe condotto Leopoldo II alla

concessione di una costituzione⁵ – la riforma dell'amministrazione, a cavallo tra gli anni '60 e '70 del Settecento, acquisì i contenuti di una riforma delle comunità condotta secondo il principio che “conforme al buon ordine e alle regole di giustizia [è] che gli affari economici sieno diretti ed amministrati da quelli che vi hanno il principale interesse”.⁶ L'identificazione di questi soggetti “interessati” al buon governo delle comunità locali costituisce, del resto, l'elemento qualificante e, al tempo stesso, più complesso di questo progetto di riforma. A tale riguardo, senza ripercorrere nei dettagli l'intenso dibattito sviluppatosi in seno agli ambienti di corte,⁷ che vide emergere anche posizioni contrapposte tra i collaboratori del Principe, vale la pena di sottolineare che già nei primi anni '70 i riformatori toscani giunsero a identificare nei possidenti di beni immobili, il segmento di popolazione dal quale attingere le forze per la selezione di un nuovo e più attivo ceto dirigente locale.

La riforma comunitativa, così, introdusse un nuovo criterio di accesso alle magistrature locali non più basato sulla ‘residenza’, bensì convintamente identificato nel possesso dei beni stabili. I possessori divenivano, dunque, i nuovi soggetti amministrativi cui rivolgersi per la formazione di rappresentanze locali efficienti e le stesse comunità assunsero, nella percezione del Sovrano, la veste di ‘comunità di possessori’.

Uno degli aspetti più originali del progetto riformista leopoldino è, del resto, proprio quello di aver cercato di applicare alle amministrazioni locali del granducato un nuovo principio di rappresentanza basandolo sul nesso proprietà-censo-interesse. Lo stesso principio che, come noto, animava le riflessioni della scuola fisiocratica che in quegli anni vedeva con Robert Jacques Turgot⁸ il raggiungimento di funzioni di governo nella Francia di Luigi XVI. In tal senso, la proposta proprietaristica che stava alla base della ‘nuova’ comunità leopoldina pare acquisire una valenza più ampia e la stessa gestazione del progetto di riforma comunitativa sembra aprirsi ad orizzonti che vanno al di là delle semplici riflessioni dei riformatori granducali, coinvolgendo anche i più raffinati dei teorici fisiocratici francesi: si pensi al fitto carteggio tra il segretario della Legazione toscana a Parigi abate Raimondo Niccoli e, per il suo tramite, Angelo Tavanti, con lo stesso Turgot.⁹ La Toscana della riforma con i suoi nuovi regolamenti comunitativi costituì, insomma, per gli osservatori del tempo, un laboratorio di respiro europeo.¹⁰

Si deve, nondimeno, rilevare che il progetto di riforma municipale informata ai più rigorosi principi fisiocratici per i quali il possesso, e non la tradizione, doveva essere il criterio per la definizione delle rappresentanze locali, non fu unanimemente accettato anche da parte degli stessi uomini del Principe. Francesco Benedetto Mormorai, per citare solo un esempio, a differenza di Francesco Maria Gianni, sostanzialmente allineato con le idee di Pietro Leopoldo, arrivò addirittura a elaborare un suo progetto di riforma che, rispetto all'uniforme applicazione del principio proprietaristico, appariva meno invadente nelle spe-

cificità dei tradizionali ceti dirigenti locali.¹¹ Del resto, proprio il confronto con le diverse realtà ‘politiche’ del territorio e le resistenze delle comunità locali di fronte ai primi esperimenti di riforma, spinse anche i più convinti sostenitori dell’applicazione integrale del principio fisiocratico, compreso Pietro Leopoldo, a un’attuazione più prudente sì da non confliggere con le diverse realtà territoriali.¹² Lo stesso iter applicativo della riforma comunitativa, sperimentata per tappe successive a porzioni diverse del territorio, pare testimoniare la presa d’atto di quella necessità confermando l’immagine di un mutamento graduale e misurato nelle modalità di riorganizzazione delle amministrazioni locali.

Il confronto dei riformatori con le diverse esigenze del territorio condusse, inoltre, alla scelta di operare su ogni distretto attraverso due regolamenti:¹³ uno “generale” volto a delimitare i principi validi per la generalità delle comunità comprese in quel territorio ed uno “particolare”, appunto, per disciplinare le specificità delle singole comunità e definire nei dettagli i criteri di formazione e di funzionamento dei nuovi organi di governo (Gonfaloniere, Magistrato e Consiglio generale) nonché gli ambiti d’autonomia entro i quali questi avrebbero potuto muoversi.¹⁴

Il Regolamento particolare costituisce, dunque, l’atto con cui il governo riconosceva ad ogni singola comunità lo status di soggetto amministrativo; al tempo stesso, come vedremo soprattutto per Firenze e le altre città nobili, il regolamento particolare rappresentava anche la testimonianza della concessione da parte dello stesso governo di fronte alle peculiarità locali. Si è detto, infatti, che la riforma identificava nei possessori dei beni immobili il ceto interessato al governo della comunità. In ognuna, come precisato anche nel regolamento generale per il Contado fiorentino, doveva formarsi “una borsa la quale conten[esse] in tante polizze o cedole distinte i nomi di tutti quelli che possede[vano] beni stabili descritti o non descritti ai rispettivi Campioni o tomi di Decimino delle loro comunità”¹⁵ e, proprio attingendo a quella lista di possessori, sia per il Magistrato comunitativo che per il consiglio Generale – i due organi che costituivano da allora in avanti la comunità leopoldina – la scelta dei ‘governanti’ avrebbe dovuto effettuarsi “a forma di semplice tratta o sia per estrazione [...] dei soggetti [proprietari] che a forma dei presenti ordini vi dovranno risiedere”.¹⁶ Nondimeno si deve osservare che, come emerse dal contatto dei riformatori con le ‘vecchie’ magistrature locali, il principio che spostava il diritto di governare dall’università degli abitanti alla comunità dei possessori era difficilmente applicabile in maniera integrale (con un’unica borsa dei proprietari) a quelle comunità il cui ceto dirigente era tradizionalmente selezionato e stratificato in base a criteri che attingevano allo status nobiliare.¹⁷ La soluzione, come vedremo anche per Firenze, fu quella di rispettare la tradizionale divisione ‘cettuale’ di quelle comunità aggiungendo alla borsa dei possessori, aventi una massa estimale superiore alla soglia stabilita, anche altre borse che comprendessero, appunto, i componenti di

quei segmenti sociali cui tradizionalmente era riconosciuto un rango distintivo all'interno di quella comunità (generalmente le borse aggiuntive furono due: una per tutti i nobili ed una per tutti i cittadini). Il criterio proprietaristico-censitario interveniva, in questo caso, in un secondo momento nel caso in cui gli estratti da una delle due borse 'cetuali' non avessero avuto la massa estimale richiesta per risiedere all'interno degli organi comunitativi.

Da questo punto di vista, dunque, la disciplina della comunità di Firenze non costituisce solo uno degli ultimi atti applicativi della riforma comunitativa¹⁸ ma anche e soprattutto la testimonianza più evidente del legame che, all'ombra del generale processo di razionalizzazione dell'amministrazione statale avviato da Pietro Leopoldo, continuò ad unire a tale riforma la permanenza di alcuni re-taggi storici a partire almeno dal 1532. Una sorta di compromesso, insomma, col quale le nuove forme dell'amministrazione locale leopoldina vennero applicate all'interno di comunità fortemente stratificate.

Come già nelle altre città nobili, dunque, anche a Firenze, il governo fu costretto a ritoccare su diversi punti il modello originario fisiocratico-proprietaristico concedendo cioè alla comunità locale il mantenimento di alcune prerogative di matrice antica.

Ciò premesso, andiamo ad osservare più da presso il contenuto del Regolamento particolare della comunità fiorentina soffermandoci solo su alcuni degli aspetti che ci paiono di maggiore interesse. Esso si compone di 75 articoli e, come anticipato, fu pubblicato il 20 novembre 1781 con la firma del Granduca Pietro Leopoldo, di Luigi di Schmidveiller e di Francesco Benedetto Mormorai. Nel proemio, dopo la proclamazione dei principi ispiratori secondo i quali si voleva che gli interessi della comunità fiorentina fossero "liberamente trattati e regolati da quegli stessi interessati che dalla buona amministrazione di essi ne risent[iva]no immediato il vantaggio",¹⁹ veniva subito segnalata la "creazione" di "un'Amministrazione comunitativa che con titolo di Comunità di Firenze soprintend[esse] e provved[esse] a certi oggetti di pubblico comodo".²⁰ Contemporaneamente veniva sottolineato il superamento "delle antiche Magistrature soppresse e riformate secondo che per i tempi esigevano le circostanze".²¹ Definiti poi i confini territoriali della 'nuova' comunità di Firenze²² e la sua "giurisdizione" in materia di esazione, il Regolamento – dall'articolo III all'articolo XXII – descriveva in maniera puntuale i nuovi organi della comunità e illustrava le procedure per la loro formazione. È, in sostanza, quel blocco di articoli densi di significato che, abbiamo già detto, testimoniano il compromesso del principio fisiocratico della comunità dei possessori con le esigenze 'storiche' del tradizionale ceto dirigente fiorentino. Stabilito, così, che la "nuova Comunità" fosse rappresentata "da una Magistratura composta di un Gonfaloniere e di undici Priori e [...] da un Consiglio generale composto di trentadue soggetti, vale a dire dei dodici Residenti nella Magistratura predetta e di

numero venti consiglieri”,²³ il Regolamento passava ad illustrare il procedimento per la selezione del Magistrato. Erano previste “tre borse distinte”: nella prima si dovevano inserire i nomi dei capi delle famiglie che a norma della legge del 1750 avevano titolo per essere descritte nella classe dei nobili e dei patrizi della città di Firenze,²⁴ nella seconda, invece, sempre riferendosi ai criteri sanciti da quella legge, dovevano includersi i nomi di tutti coloro che godevano del requisito della Cittadinanza,²⁵ mentre nella terza borsa si volevano inseriti i nomi di tutti “quelli che posseggono dentro la Città, tanti beni stabili descritti o da descriversi ai libri delle Decime e formino almeno due fiorini di Decima”²⁶ con la significativa precisazione che in tale borsa erano da aggiungere – se in possesso dei requisiti di censo – oltre ai nomi degli enti morali, ecclesiastici o laicali, anche quelli di tutti i nobili e cittadini, ancorché già inseriti nelle loro borse specifiche. Una quarta lista (borsa), comprendente tutti i possessori di beni stabili della comunità, indipendentemente dalla massa estimale, era poi formata per l'estrazione dei venti individui che, unitamente ai dodici della Magistratura, andavano a formare il Consiglio generale. Il rinnovo delle cariche era annuale con divieto di rielezione di un anno per il Magistrato e di tre per il Consiglio generale e, per la selezione dei del Gonfaloniere e degli undici Priori – come vedremo i veri governanti della comunità leopoldina – era stabilito che ogni anno, appunto, si estraessero quattro nominativi dalla borsa dei nobili – il primo estratto era il Gonfaloniere (figura in qualche modo omologa al sindaco) – quattro dalla borsa dei cittadini e quattro dalla (terza) borsa dei possidenti con censo. Vale la pena, a questo riguardo, soffermarsi sulla disposizione che, pur nel rispetto della stratificazione sociale tradizionale, confermava il principio della comunità dei possessori. Il medesimo articolo XI prescriveva, infatti, che nel caso di estrazione di un nobile o di un cittadino privo della massa estimale richiesta, si provvedesse a nuova estrazione fino a che non si fosse avuto un nominativo rispondente ai requisiti di possesso stabiliti (due fiorini di decima). Per la formazione del Consiglio generale, infine, sempre con cadenza annuale, l'estrazione doveva avvenire attingendo alla borsa generale di tutti i possidenti senza limitazione di censo. Il limite minimo d'età per risiedere nel Magistrato e nel Consiglio generale era di trent'anni. Le donne, così come gli enti morali, ancorché presenti nelle borse, non potevano sedere nelle cariche comunitative e, a norma degli articoli XIII e XIV, dovevano, se estratte, indicare il nome di un loro sostituto naturalmente in possesso dei requisiti censuali richiesti. Il numero legale per la validità delle adunanze era stabilito nei due terzi dei componenti ma, in generale, si deve osservare che la rappresentanza prevista per le comunità leopoldine, pur assumendo una veste più moderna rispetto alle antiche ‘comunità degli originari’, continuava a presentarsi con un profilo para-privatistico alla stessa stregua di un consorzio fondiario obbligatorio. Colui che pur estratto da una delle quattro borse si fosse rifiutato di sedere nel Magistrato o nel Consiglio generale, infatti, doveva pagare

cento lire “a titolo di tassa di rifiuto”²⁷ e, anche in caso di assenza da un’adunanza poi annullata per mancanza di numero legale, ogni membro assente rimaneva passibile di addebito per il pagamento di una cifra a titolo d’indennizzo per ogni danno o spesa conseguente alla mancata delibera (art. XXII).

Nonostante risulti molto dettagliato nella disciplina di numerosi settori della vita comunitativa, il Regolamento mancava di indicare, in maniera esatta, la competenza rispettiva degli organi della rappresentanza. Appare, comunque, evidente dal testo complessivo che la maggior parte delle attività comunitative era affidata al Magistrato che, sotto la presidenza del Gonfaloniere, assumeva funzioni ‘esecutive’ mentre al Consiglio generale rimanevano per lo più funzioni residuali.

Come accennato in apertura, una delle novità della riforma leopoldina consisteva nel riconoscimento di una certa autonomia economica alle amministrazioni locali. Con l’articolo XXIII, infatti, il Granduca concedeva alla “nuova Comunità di Firenze la libera amministrazione dell’entrate [...] e delle spese [fissate] dal presente Regolamento²⁸ e di quelle occorrenti alla sua Azienda [...] senza necessità di veruna successiva approvazione” ad eccezione delle “spese straordinarie vale a dire [...] quelle che non sono fissate e conosciute per annuali” per le quali era richiesta la partecipazione – senza voto – dell’Auditore della Camera delle Comunità il quale poteva sospendere la deliberazione per verificare l’entità della spesa e la sua opportunità tenendo conto delle disponibilità finanziarie della stessa comunità (art. XXVII). A tale proposito, oltre a tutti i beni stabili da assegnarsi e alle entrate ed alle azioni attinenti alla locale Camera del Commercio e Manifatture, il Sovrano assegnava come dotazione di base la cifra annua di 2419 scudi, 5 lire 4 soldi e 7 denari; era riconosciuta, inoltre, la facoltà di sovrapporre del cinque per cento la tassa relativa al mantenimento dei lastrici e la tassa di rifiuto (art. LXIV). Per riscuotere le contribuzioni e disporre i pagamenti nei confronti dei terzi la comunità, tramite il Consiglio generale, doveva eleggere un Camarlingo attingendo ad una lista di quattro nomi estratti dalla terza borsa dei possessori con censo (artt. XLVII, LIV). La comunità doveva poi provvedere “per via di semplice partito tra i concorrenti di qualunque classe” alla nomina di due Provveditori di Strade e Fabbriche incaricati di vegliare alla manutenzione delle strade, piazze, fogne e qualunque “luogo e fabbrica sottoposto alla cura della comunità” (artt. L, LI). Di nomina sovrana era invece il Cancelliere che aveva il delicato compito di controllare i conti comunitativi e svolgere funzioni di consulenza legale per gli organi della comunità (art. LXII).

Il regolamento appariva molto puntuale anche in materia di opere pubbliche attribuendo, in linea di massima, alla Comunità tutta l’autorità che per l’avanti era stata esercitata dal Magistrato di Parte e, dal 1769, dalla Camera delle Comunità. Del pari, fu stabilita una più rigorosa separazione tra i beni di proprietà dello Stato (sotto l’autorità del Regio Scrittoio delle Fabbriche e dei Giardini) e quelli della Comunità (art. XXXIV).

Solo per completare questo breve percorso attorno al Regolamento fiorentino giova ricordare che, conformemente all'articolo LXXV, l'effettiva entrata in vigore del Regolamento particolare di Firenze avvenne il primo marzo 1782 quando il cancelliere comunitativo, Giuseppe Maria Ganucci, convocò per la prima volta la 'nuova' rappresentanza fiorentina. Come primo degli eletti dalla borsa dei nobili fu nominato Gonfaloniere Giuseppe Maria Panzanini, gli altri priori della prima borsa furono Giovan Battista Verdi e Giovan Battista de' Ricci. I priori estratti dalla seconda borsa (dei Cittadini) furono Giovanni Antonio Diletti, Giovanni Maria Lorini e Niccolò Maria Meoli, dalla terza borsa (dei possidenti) furono estratti invece Francesco Dami, Giuseppe Montani, Antonio Galilei, Vincenzo Borrani e Vincenzo Palafuti.²⁹

In conclusione, pare evidente che, il Regolamento particolare fiorentino costituisse, allora, un successo per chi, nell'entourage del Principe, era sempre stato propenso ad un maggior rispetto delle tradizioni civiche locali di quello che avrebbe comportato l'applicazione *tout court* del principio proprietaristico di marca fisiocratica. Il mantenimento delle tre borse per la formazione del Magistrato e la riserva della legge sulla nobiltà del 1750 proprio in materia di imborsazione testimoniano, dunque, come all'altezza del 1781 i riformatori si fossero orientati verso i più prudenti contenuti suggeriti da Francesco Benedetto Mormorai. Nondimeno, pur con tutti i compromessi che il varo su scala regionale del progetto di riforma comunitativa impose al governo nei confronti delle periferie e dei tradizionali ceti dirigenti, ci pare di poter sostenere che, attraverso quella riforma e anche proprio attraverso quegli stessi compromessi, lo Stato lorenese acquisì, dagli anni '70, un'inedita visibilità ed un ruolo di maggiore rilevanza nei confronti delle periferie, affermandosi anche come 'Stato amministratore' rispetto al modello precedente che, al contrario, ne escludeva alla radice l'esistenza.

Note

¹ *Regolamento particolare della Comunità di Firenze*, in *Bandi e Ordini del Granducato di Toscana pubblicati in Firenze dal dì primo gennaio 1780 a tutto dicembre 1781*, Firenze, Cambiagi, 1782, doc. CLXIII. Del Regolamento in oggetto pubblichiamo il testo integrale al termine di queste pagine.

² Cfr. Mannori L. *Il Sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994; Fasano Guarini E. *Lo Stato Mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973.

³ Verga, M. *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 91-167.

⁴ Lettura ineludibile su questo aspetto e sul più generale processo della riforma leopoldina è Sordi, B. *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991.

⁵ Per le vicende legate al costituzionalismo nella Toscana preunitaria mi permetto di rinviare a Chiavistelli, A. *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006.

⁶ *Sopra il nuovo Regolamento delle comunità del dì 23 maggio 1774*, in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, T. XXXI, Firenze, Albizziana, 1808, p. 217; Pietro Leopoldo stesso affermava che l'obiettivo della riforma comunitativa era stato quello di «restituire alle comunità, possessori e interessati, la libera amministrazione e direzione degli interessi e affari loro»: Pietro Leopoldo, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di Salvestrini, A., vol. I, Firenze, Olschki, 1969, pp. 274-275.

⁷ Sordi, B. *La riforma leopoldina delle comunità tra modelli progettuali e realizzazioni concrete*, in *L'ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, atti del convegno (Pisa 12-13 maggio 1995), Pisa, ETS, 1995, p. 22.

⁸ Prorogio Turgot parlava di un "interet commun visible et connu" basato sui "propriétaires du sol": Dupont de Nemours P.S. (Turgot R.J.), *Mémoires sur les municipalités*, in *Oeuvres de Turgot et documents le concernant*, a cura di Schelle G., Paris, Alcan 1922, p. 577.

⁹ Sordi, B. *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, cit., pp. 152-155; ma si veda anche il bel saggio Mirri, M. *Per una ricerca sui rapporti tra "economisti" e riformatori toscani: l'abate Niccoli a Parigi*, «Annali Feltrinelli», 1959, II, pp. 55-120.

¹⁰ Cfr. Becagli, V. *Il «Salomon du Midi» e «L'Ami des hommes». Le riforme leopoldine in alcune lettere del Marchese di Mirabeau a Scheffer*, «Ricerche Storiche», VII, 1, 1977, pp. 137-195.

¹¹ Per un'esauritiva ricostruzione del confronto tra Mormorai e Gianni si veda ancora Sordi B. *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, cit., pp. 297-313.

¹² Per il territorio della Val di Nievole e in particolare per il caso di Montecatini si veda Contini A. *Ceto di governo locale e riforma comunitativa in Val di Nievole*, in *Una politica per le Terme: Montecatini e la Val di Nievole nelle riforme di Pietro Leopoldo*. Atti del convegno di studi (Montecatini Terme, 25-27 ottobre 1984), Siena, Petriccioli, 1985, pp. 240-275.

¹³ Sordi B. *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, cit., p. 240.

¹⁴ Vale la pena considerare che la libertà allora concessa agli enti locali era una libertà esclusivamente economica con la facoltà riconosciuta ai possessori di governare le loro aziende-comunità. In tal senso la rappresentanza comunitativa andava assumendo un profilo privatistico.

¹⁵ *Sopra il nuovo Regolamento delle comunità del dì 23 maggio 1774*, in *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, T. XXXI, cit., p. 219.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Sulle dinamiche che il processo di riforma creò nella provincia superiore senese cfr. Savelli A. *Sulla storia della riforma comunitativa nella provincia superiore senese: dalle carte di Pompeo da Mulazzo Signorini*, in *L'ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*. Atti del convegno (Pisa 12-13 maggio 1995), cit., pp. 417-435.; ed anche Id., *Un confronto politico tra Firenze e Siena: la riforma delle magistrature senesi in età leopoldina (1772-1786)*, «Ricerche Storiche», XXV, 1, 1995, pp. 61-109.

¹⁸ Per citare solo alcune delle tappe che segnarono la graduale applicazione della riforma delle comunità, sull'intero granducato, si ricordi il regolamento per il contado fiorentino del 23 maggio 1774, quello per il distretto fiorentino del 29 settembre 1774. Ed ancora il regolamento del pisano del 17 giugno 1776. Il 2 giugno 1776 fu poi licenziato il regolamento delle comunità della provincia superiore dello Stato di Siena e il 17 marzo 1783 quello per le comunità della provincia inferiore. Al 29 agosto 1786 risale invece il regolamento particolare per la comunità di Siena.

¹⁹ *Infra*, p. 188.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² «Sotto nome della Comunità di Firenze, e solamente agli effetti voluti e contemplati nella presente Ordinazione si dovrà intendere tutto lo spazio circoscritto delle Mura della Città, come da quelle delle due Fortezze dette di S. Gio. Battista, e Belvedere, e così anche lo spazio occupato dall'Alveo dell'Arno tra le due Pescaie, che una posta a Levante, e l'altra a Ponente della Città»: *ivi*, art I.

²³ *Ivi*, art. III.

²⁴ La Legge in oggetto stabiliva per 7 città nobili di antichissima tradizione – tra cui ovviamente anche Firenze – due classi di nobiltà, quella dei “Nobili patrizi” e quella dei “nobili”. L'articolo 5, precisava infatti che «nella classe de' patrizi si descriv[essero] tutte le famiglie nobili di cui erano state ricevute le provanze per giustizia all'Ordine di S. Stefano e tutte le altre famiglie nobili che in virtù di qualunque altro requisito (descritto all'art. 1) [potevano] provare la continuazione della propria nobiltà per lo spazio almeno di anni dugento compiuti». Per la classe dei nobili “semplici”, sempre nelle 7 città “più antiche”, la legge stabiliva che si registrassero «tutte le famiglie discendenti da soggetti ricevuti nell'Ordine di S. Stefano e tutte le altre famiglie nobili che non pot[evano] concludere le loro prove per il sopra stabilito corso di tempo [200 anni]». Cfr. *Legislazione Toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, cit., vol. XXVI, pp. 231-246. La presente citazione è, invece, tratta dalla ristampa integrale del testo in Mistruzzi di Frisinga C. *Trattato di diritto nobiliare italiano*, vol. II, Giuffrè, Milano 1961, pp. 426-437: 426.

²⁵ Intesa come terzo rango distintivo a favore dei sudditi di tutte le patrie nobili. La cittadinanza veniva attribuita sulla base della decima pagata: a Firenze il minimo richiesto era di 10 fiorini all'anno. Nelle restanti 13 città, invece, per essere iscritti nel “cittadinaro” si doveva pagare almeno 50 lire italiane all'anno (art. 35). Per evitare una diluizione dello *status* di cittadino la legge, inoltre, stabiliva che coloro che erano già iscritti nei libri della cittadinanza pagassero almeno 6 fiorini all'anno a Firenze (art. 34) e 25 lire nelle altre patrie nobili (art. 35) pena la perdita della cittadinanza.

²⁶ *Infra*., p. 189.

²⁷ *Ivi*, art. XVI.

²⁸ *Ivi*, art. XXXIV.

²⁹ Archivio Storico del Comune di Firenze, *Deliberazioni*, 231, corda 6371.

Regolamento per la nuova Comunità di Firenze, 20 novembre 1781

Bandi e Ordini del Granducato di Toscana pubblicati in Firenze dal dì primo gennaio 1780 a tutto dicembre 1781, Firenze, Cambiagi 1782, doc. n. CLXIII

PIETRO LEOPOLDO
 PER GRAZIA DI DIO
 PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
 ARCIDUCA D'AUSTRIA
 GRANDUCA DI TOSCANA &C. &C. &C.

Avendo Noi rivolte le Nostre cure paterne sopra la Città di Firenze per provvedere a diversi affari di pubblica economia che sono stati finora amministrati con massime differenti da quelle, che abbiamo con Nostra piena soddisfazione stabilito per le altre Comunità della Toscana, e volendo adesso che i medesimi siano liberamente trattati, e regolati da quegli stessi interessati, che dalla buona amministrazione ne risentono immediato il vantaggio, Ci siamo determinati di creare nella Città predetta conforme colla pienezza della Nostra suprema Potestà creiamo un'Amministrazione comunitativa, che con il titolo di Comunità di Firenze soprintenda, e provveda a certi oggetti di pubblico comodo, ed utilità in luogo delle antiche Magistrature soppresse, e riformate secondo che per i tempi esigevano le circostanze, e la mira di divenire un giorno a quello stabilimento: perciò Comandiamo l'osservanza delle presenti Nostre Disposizioni, derogando a qualunque Legge, Statuto, ed Ordine contrario, o non adottabile alle medesime.

I. Primieramente sotto nome della Comunità di Firenze, e solamente agli effetti voluti, e contemplati nella presente Ordinazione si dovrà intendere tutto lo spazio circoscritto delle Mura della Città, come da quelle delle due Fortezze dette di S. Gio. Battista, e Belvedere, e così anche lo spazio occupato dall'Alveo dell'Arno tra le due Pescaie, che una posta a Levante, e l'altra a Ponente della Città.

II. E conferendo Noi alla Comunità Civica di Firenze ogni opportuna giurisdizione, ed autorità Vogliamo che da essa dependa l'esazione, e reparto della Decima dei Cittadini, e del Contado, che si posa sopra i beni stabili situati dentro la Città, o sia nel Territorio circoscritto di sopra; la cura ed amministrazione del Monte di Pietà co' cuoi Presti; la direzione, e soprintendenza a pubblici Spettacoli, e finalmente tutte quelle incumbenze, ed ispezioni che prima dipendevano dal Magistrato di Parte, e poi dalla Camera delle Comunità, escluse le materie giudiziarie, sopra i lastrici, ed assettimi delle Strade urbane, sopra le

cloache, fogne, ed altri scoli, e scarichi di acque piovane, o immonde, sopra i ponti, sponde, spallette ed alveo d'Arno dentro la Città, o sia tra le due Pescaie, e sopra le Piazze ed altri luoghi di ragion pubblica, o di servizio, e comodo comune; esclusone soltanto i condotti di acque alle Fontane pubbliche, o Regie, e le Fabbriche, Macchine, o altro di loro pertinenza, che intendiamo di riservare all'Amministrazione del nostro Scrittoio di Fabbriche, e Giardini.

III. Questa nuova Comunità Vogliamo che sia rappresentata da una Magistratura composta di un Gonfaloniere, e di undici Priori e nei casi che verranno dichiarati in appresso da un Consiglio Generale composta da trentadue soggetti, vale a dire dei dodici Residenti nella Magistratura predetta, e di numero venti Consiglieri.

IV. Per la creazione del suddetto Magistrato Ordiniamo che si formino tre borse distinte, non intendendo per altro che resti derogato alla legge del dì 31 luglio 1750, emanata sopra la Nobiltà, e Cittadinanza, né al Motuproprio de' 28 Maggio 1761 mediante quanto appresso si dispone.

V. Nella prima borsa si dovranno includere in tante cedole, o polizze separate i nomi dei capi di tutte quelle Famiglie, che a forma della Legge, ed Ordini Veglianti godono il grado di Nobiltà della Città di Firenze, o sieno descritte nella classe dei Patrizi, o in quella dei Nobili.

Nella seconda borsa si dovranno includere in tante cedole distinte i nomi di capi di tutte quelle Famiglie, che godono della Cittadinanza di Firenze.

Nella terza borsa saranno inclusi in tante cedole distinte i nomi di tutti quegli che posseggono dentro la Città, o sia nel territorio comunitativo stabilito di sopra tanti beni stabili descritti, o da descriversi ai libri delle Decime, che formino almeno due fiorini di Decima, ed in quella borsa dovranno essere inclusi anche i nomi dei Luoghi Pii, e Corpi laicali, delle Comunità, delli Ufizj, delle Camere, dei Monti pij, dello Scrittoio delle R. Possessioni, dello Scrittoio delle R. Fabbriche, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, dei Dipartimenti dell'Amministrazione generale, dell'Accademie, delle Società, delle Commende, dei Conventi, dei Monasteri, delle Confraternite, e Oratori, dei seminari, e Collegi, degli Spedali, dei Capitoli, delle Mense ec., generalmente tutti i nomi dei Patrimonj degli Ecclesiastici possidenti per due fiorini di Decima almeno, come pure i nomi di quei Nobili, e di quei Cittadini, che posseggono per due fiorini di Decima almeno, benché abbiano la loro borsa distinta.

VI. Per la creazione del Consiglio Generale si dovrà formare una borsa generale, che comprenda indistintamente ogni, e qualunque Possessore di beni stabili nella Città di Firenze, sicché in essa dovranno esser ammessi non solo i nomi dei Possessori aventi almeno due fiorini di Decima, ed inclusi nella terza borsa istituita per la formazione del Magistrato, ma ancora i nomi di quelli che nell'istessa Città posseggono beni stabili descritti, o da descriversi alla Decima per meno di due fiorini.

VII. L'ammissione nella borsa generale, e nella terza borsa del Magistrato, come pure la residenza nelle Magistrature formate come sopra non darà grado alcuno di Nobiltà, né di Cittadinanza a quelli che non ne godono.

VIII. Quei possessori da imborsarsi come sopra, i beni de' quali si trovasero come goduti in comunione da più persone non s'imborsino tutte, ma bensì il nome di quello che sia più avanzato d'età o che agisca in forma di Capo di famiglia, o società loro.

Lasciasi per altro alla facoltà del Magistrato l'ammettere uno dei Soci o Compadroni in luogo dell'altro, quando e sia fatta formale istanza dalle parti interessate

IX. Nell'imborsare i Beneficiati, o Corpi ecclesiastici, o laicali, o amministratori dei loro beni si dovrà prendere, ed imborsare il nome della Chiesa, Benefizio, Convento, Religione, Spedale, Compagnia, Commenda, o altro corpo, o vocabolo di patrimonio o sia laico, o sia ecclesiastico, a cui spettassero i beni, ma quando si tratterà di beni propri patrimoniali di persona ecclesiastica, allora sarà imborsato il nome del possessore di tali beni.

X. Le predette quattro borse dovranno conservarsi nell'Uffizio, o Cancelleria, che sarà da noi destinata per il servizio di questa nuova Comunità, e custodirsi serrate a due chiavi, una delle quali si terrà dall'Auditore dell'istessa Camera, e l'altra dal mentovato Cancelliere comunitativo.

XI. Per formare il Magistrato suddetto dei Rappresentanti Vogliamo che ogni anno si estraggano prima dalla Borsa dei Nobili quattro polizze, e quello che sarà estratto il primo sia il Gonfaloniere, e li altri tre siano del numero dei Priori; poi dalla borsa dei Cittadini altre quattro polizze, e li estratti sieno del numero dei Priori; e finalmente dalla borsa comune dei Possessori aventi almeno due fiorini di Decima altre quattro polizze, e li estratti compiranno il numero dei Priori, con dichiarazione espressa che venendo estratto un Nobile dalla prima borsa o un Cittadino dalla seconda, che non abbia nel predetto Territorio comunitativo di Firenze tanta possessione di beni stabili, che porti la Decima o massa di Decima siffata sopra di due fiorini almeno, non sarà ammesso a risiedere nel Magistrato, e dovrà procedersi a nuova estrazione dalle rispettive borse fino a tanto che non esca un Nobile o un Cittadino che abbia il voluto requisisto della Possessione suddetta.

E per formare il Consiglio Generale si dovranno estrarre annualmente dalla borsa generale venti polizze e li estratti saranno i Consiglieri.

XII. Ed affinché le borse si conservino sempre piene, ed intiere, estratte che sieno le polizze, e notati i nomi estratti si dovranno le polizze medesime rimettere nelle borse, d'onde sono state tratte, eccettuato il caso di estrarre qualche polizza di persona estinta, o che per altra ragione non meritasse di rimanere imborsata.

XIII. Allorché sarà estratto il nome di qualche Corpo laico, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, dello Scrittoio delle Possessioni, degli Spedali, delle Commende, comunità e simili, il Convento, la Religione, il Corpo laico, la Religione di S. Stefano, o di Malta, il Commendatore &c, il Soprintendente delle Nostre Possessioni, e così tutti gli altri Amministratori dei Patrimoni Fiscali, Regi o Civici contemplati sopra o da contemplarsi potranno nominare a loro piacere persone che si seggano per essi, ma di quelle però che siano capaci di risedere a forma del presente Regolamento nel Posto, al quale venissero nominate, e non fossero allora Residenti, affinché una medesima persona non abbia più d'una voce nei partiti come non deve aver giammai.

XIV. Concedesi parimente alle Donne ed ai sottoposti che non sono per loro stessi capaci di risedere la facoltà di sostituire per loro alli Ufizi, ed Impieghi comunitativi, purché sostituiscano persone idonee e capaci a forma delle qualità requisite dal presente Regolamento.

XV. L'estrazioni suddette si faranno sempre tanto anticipatamente quanto sarà conveniente all'opportunità delle circostanze, e specialmente all'effetto di potere in tempo intimare le persone estratte, e fare altri simili atti necessari, dopo di che sarà rimessa alla Camera delle Comunità dal Cancelliere Comunitativo la nota dei nomi dei Residenti nel Magistrato, e dei Componenti il Consiglio Generale.

XVI. Chiunque sarà estratto per risedere nel Magistrato o nel Consiglio Generale, nel caso che non volesse accettare dovrà pagare lire cento a titolo di tassa di rifiuto da andare a beneficio della Comunità.

XVII. Quelli i quali venissero estratti, e si trovassero assenti dovranno con discreto, e breve termine essere intimati ad accettare, ed esercitare l'Ufizio, o ad averlo rifiutato, e pagato il rifiuto, con comminazione che passato detto termine sarà proceduto per l'esazione del rifiuto senza alcuna altra formalità, né istanza, e secondo il privilegio che viene accordato alla Comunità dal presente Regolamento all'Articolo XLV, con dichiarazione che dovrà essere sufficiente ad aversi per fatta tal notificazione l'esserne stata fatta istanza dal Cancelliere comunitativo alla Camera delle Comunità, e da quella stata trasmessa all'intimato per i canali soliti notori di Posta o Procacci del Pubblico stabiliti per il recapito delle corrispondenze e lettere.

XVIII. Le prime imborsazioni, come anche le prime suddette estrazioni, e gli atti necessari, e relativi alle medesime che si faranno avanti all'Auditore della Camera delle Comunità o suo delegato e le susseguenti imborsazioni ed estrazioni d'avanti il Magistrato comunitativo di Firenze, il quale dovrà con suo partito autenticarle senza bisogno di altra approvazione.

XIX. Non saranno ammessi a risedere nel Magistrato, come neppure nel Consiglio Generale persone, che non abbiano compita l'età di trent'anni.

Per la qual cosa tutti quelli che a forma dei nuovi Ordini saranno per essere inclusi nelle borse stabilite di sopra, dovranno dentro il termine di un mese da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Regolamento far pervenire, ed esibire, per li atti della Cancelleria comunitativa le fedi di nascita, o altre prove di fatto giustificanti la loro età, quando non le avessero prodotte alla Cancelleria predetta in ordine alla Notificazione del dì 3 ottobre 1781, altrimenti mancando taluno di fare tal giustificazione, e venendo estratto, e poi trovato inabile per l'età dovrà pagare la pena prescritta come sopra per il rifiuto.

L'obbligo della suddetta prova sotto l'istessa penale resta parimente ingiunto a tutti quelli che nei tempi a venire acquisteranno per qualunque titolo beni stabili nel Territorio comunitativo di Firenze, e che perciò dovranno essere ammessi nelle borse di detta Comunità a termini del presente Regolamento.

I Pupilli come incapaci di soprintendere alle cose loro saranno dispensati dal pagamento del rifiuto, nel caso che non sia stata giustificata la loro età, ma giunti fuori dell'età pupillare saranno tenuti alla giustificazione predetta sotto la medesima pena.

XX. I Residenti nel Magistrato e nel Consiglio Generale dureranno un'annata intera in Ufficio con divieto di un anno per chi venisse nuovamente estratto per risiedere in Magistrato, e di tre anni per chi avrà riseduto nel Consiglio Generale.

XXI. Nelle adunanze tanto del Magistrato, che del Consiglio Generale si dovrà osservare rispetto ai posti l'Ordine dell'estrazione, dovendo tutti risiedere in lucco nero senza distinzione alcuna.

XXII. Dovranno i Residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio Generale intervenire a tutte le loro rispettive adunanze tanto ordinarie, che straordinarie, altrimenti mancando alcuno senza legittimo impedimento da riconoscersi dal Magistrato sia tenuto per ciascuna volta a pagare alla Cassa comunitativa lire quattro a titolo di appuntatura.

E qualora non intervenissero in sufficiente numero, e che però non potesse farsi l'adunanza del Magistrato, o del Consiglio Generale, dovrà il Cancelliere far registro di quelli che fossero intervenuti, e subito intimare per mezzo della Camera delle Comunità a tutti li altri mancanti come ogni danno, che potesse venire alla Comunità, e a qualunque altro si poserà sopra di loro, dovendo essi soffrir le spese di tale intimazione oltre l'appuntatura suddetta.

XXIII. Concediamo alla nuova Comunità di Firenze la libera amministrazione dell'entrate, che le saranno assegnate, e delle spese, delle quali viene incaricata dal presente regolamento, e di quelle occorrenti alla sua azienda, per ciò Vogliamo che le sue deliberazioni, partiti, e stanziamenti fatti nelle debite forme abbiano piena esecuzione ed effetto senza necessità di veruna successiva approvazione, altro che nei casi di spese straordinarie, nei quali si dovrà osservare quanto si ordina in appresso.

XXIV. Nelle materie, ed affari competenti al Magistrato, il Corpo della Comunità sarà rappresentato dal Magistrato medesimo allorché sia in sufficiente numero adunato, cioè per i due terzi almeno del total numero dei Residenti nel Magistrato.

Nei casi poi, e materie rilasciate alla risoluzione del Consiglio Generale, la Rappresentanza risiederà nell'istesso Consiglio, allorché sarà insufficiente numero adunato, cioè per i due terzi almeno del total numero dei Residenti nel Consiglio predetto unito al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori.

XXV. Tanto le risoluzioni o siano, partiti del Magistrato, quanto quelle del Consiglio Generale si abbiano per vinti, quando il numero dei voti favorevoli arrivi ai due terzi, o superi per i due terzi la quantità dei voti contrarj, dovendosi conservare il metodo di votare stabilito dallo Statuto Fiorentino, e confermato dall'uso.

Il numero fissato sopra per la legittimità tanto delle adunanze che dei partiti non potrà esser variato né diminuito altro che per Ordine Nostro Sovrano.

XXVI. Nelle suddette risoluzioni, o partiti dovranno tanto i componenti il Magistrato, quanto i Componenti il Consiglio Generale avere tutti indistintamente voto uguale tra loro.

XXVII. Quando si tratterà di determinare spese straordinarie vale a dire di quelle, che non sono fissate, e conosciute per annuali, ed ordinarie dalla nota posta in piè del presente Regolamento dovrà intervenire e presedere a tutti, ma senza render voto l'Auditore della Camera delle Comunità, il quale avrà la facoltà di sospendere il partito, qual'ora trovasse la spesa straordinaria troppo gravosa, o poco utile alla Comunità, Volendo, Noi che i partiti fatti per simili spese di titolo straordinario, ed insieme non concernenti la percezione delle proprie entrate, e il mantenimento dei fondi propri della Comunità sieno nulli, e di niun valore senza la presenza dell'Auditore predetto che dovrà essere a questo effetto unicamente invitato dal Cancellier Comunitativo.

XXVIII. Accaduta un tal sospensione se ne farà registro al libro dei decreti, e partiti, e l'Auditore della Camera delle Comunità dovrà dentro otto giorni darne parte al Senator Soprassindaco, e rappresentarli le ragioni che avrà avute per interporne la sospensione, mandando copia intera del partito per averne poi la risoluzione per mezzo del Soprassindaco medesimo, che Ce ne farà preventivamente l'opportuna partecipazione.

XXIX. Non potrà la Comunità di Firenze obbligare, né distrarre o consumare i suoi fondi, o capitali, luoghi di Monte, censi, o crediti con le Case pubbliche senza l'espressa Nostra approvazione.

XXX. Non sarà permesso alla prefata Comunità intraprender liti, né incominciare cause come attrice senza l'espressa permissione del Senator Soprassindaco da domandarsi ed ottenersi nei modi soliti, e prescritti dagli Ordini veglianti per le altre Comunità del Dipartimento della Camera delle Comunità, senza che per que-

sto s'intenda tolta alla Comunità di Firenze la facoltà di procedere per le vie di ragione all'esazione dei suoi crediti già conosciuti, o che in avvenire fossero creati.

XXXI. Tutte le Cause che venissero intentate tanto contro persone particolari, quanto contro la Comunità di Firenze, nelle quali cause direttamente, o indirettamente la detta Comunità avesse interesse di qualunque sorte dovranno in prima istanza esaminarsi, e risolversi dall'Auditore della Camera delle Comunità, salvo l'appello per chi si sentisse aggravato dalle sue sentenze alla Rota di Firenze.

XXXII. Qualunque disputa, o pretensione venisse promossa tra il Magistrato, Consiglio Generale, o loro Ministri, o impiegati per dipendenza di precedenza, prerogative, e simile non dovrà farsi, né sostenersi mai a spese della Comunità, ma unicamente a spese di chi promuoverà, o sosterrà tali pretensioni e dispute, e così sia di quelle liti, che dalle persone particolari fossero promosse per le suddette materie contro i Magistrati, e Ministri suddetti, le quali dovranno farsi a spese proprie di chi sarà Residente, o impiegato al tempo della contestazione della lite.

XXXIII. Tutti i beni stabili, che verranno assegnati alla Comunità di Firenze, o che essa nell'andar dei tempi per qualunque titolo acquistabile, dovranno esser venduti, o allivellati a forma delle istruzioni dati ai Rappresentanti le Comunità del Distretto cole Regolamento generale del dì 29 Settembre 1774 sotto l'obbligo preciso di reinvestire in luoghi di Monte della Città di Firenze tanto il prezzo dei Beni che fossero venduti, quanto dei laudemj, o entrate che si percepissero dall'Allivelazione dei medesimi, eccettuando dalla presente Disposizione quelli stabili che fossero dedicati al servizio, comodo, ed uso della sua Amministrazione.

XXXIV. E confidando Noi nello zelo, integrità, ed attenzione dei Comunisti che per i tempi amministreranno gl'interessi, e cose della Comunità di Firenze, Ci siamo determinati di affidare alla medesima quell'autorità che aveva prima l'Ufizio di Parte, ed ora la Camera delle Comunità, per soprintendere, far costruire, e mantenere Scolii, e loro pertinenze, Lastrici, Fogne, Sterri, Feritoie, Ponti, Sponde, Spallete, ed Alveo d'Arno dentro la Città, come ancora per soprintendere alle Case rovinose, ingombri, ed a quanto occorre alla costruzione, e mantenimento dei Lastrici, Acciottolati, e Sterri, ed alla pulizia delle Strade, Piazze, e Luoghi Pubblici dentro la Città di Firenze in ogni occorrenza, ma specialmente in tempo di Piene, e di Nevi, non derogando a quanto vien disposto nell'Editto del dì 26 Maggio 1777 rispetto alla vigilanza che i Commissarj devono usare per l'adempimento degli Ordini veglianti in questa materia.

Restano però eccettuate, ed escluse dalla cura, e soprintendenza della Comunità di Firenze le seguenti Fabbriche, il mantenimento delle quali spetta, e spettar deve al Nostro Scrittojo delle Fabbriche, e Giardini.

Real Galleria, Corridore, ed Ufizj.

Casino da S. Marco.
 Palazzo Vecchio.
 Scuderie da S. Marco, soppresso Serraglio delle Fiere, e Studio di Scultura.
 Gabinetto di Fisica.
 Palazzo de' Pitti, e annessi.
 Scuderie dalli Ufizj.
 Palazzo di via la Crocetta.
 Condotti di Firenze, e Boboli.
 Cappella di S. A. R. nella Chiesa del Carmina.
 Torrione della Paglia lungo le Mura della Porta alla Croce.
 Magazzino alla Porta a S. Gallo.
 Casa del Profosso.
 Archivio Diplomatico annesso alla Galleria.
 Casa delle Lavandaie al servizio della R. Corte.
 Cappella di S. Lorenzo, e Magazzini annessi.
 Condotto Reale, e Fonti da quello dipendenti.
 Palazzo Pretorio.
 Carceri per debitori civili vicine al suddetto Palazzo, e Carceri del S. Ufizio.
 Carceri delle Stinche.
 Condotto di S. Croce.
 Palazzo di Rota.
 Archivio generale sopra Orsan Michele, e sopra la Loggia di Mercato nuovo.
 Bagni della Vagaloggia.
 Lo Stabile posto accanto alla Porta alla Croce spettante allo Scrittoio suddetto.
 Casa dell'Accademia in Pinti, cioè nuova Scuola di Pittura.
 Fabbrica di Orbetello.
 Fabbrica, e Giardino de' Semplici.
 Zecca Vecchia.
 Fabbriche Militari in Belvedere.
 Corpi di Guardia.
 Fortezza da Basso, e sue Fabbriche.
 Cappella da S. Rocco.
 Ed inoltre le spese occorrenti all'apparato della Festa del Corpus Domini, e di quella di S. Giovanni.

XXXV. Per la qual cosa Vogliamo che il Magistrato rappresentante della prefata Comunità coll'ajuto ed opera del Cancelliere Comunitativo, e degli altri suoi impiegati formi un Campione, o Registro di tutte le Strade, Piazze, e Luoghi pubblici del suo Territorio con descriverli sotto i moderni conosciuti vocaboli nella loro precisa estensione e larghezza e con notarvi la situazione delle Fogne, loro principio, andamento, e termine, e quanto altro occorre per ben regolare e dirigere la cura importante dei Lastrici, e delle Cloache di Firenze.

XXXVI. Senza fare in questa parte innovazione alcuna ai metodi stabiliti per il reparto delle spese tanto di costruzione, che di mantenimento delle Cloache, Scoli, e Fogne si dovranno queste ripartire sopra i soliti contribuenti, e sul piede dei circondari veglianti, e coll'istessa proporzione, che si distribuivano dall'Ufizio della Camera delle Comunità, sebbene la direzione, ed amministrazione dei lavori occorrenti alle Fogne, e Cloache predette debba dipendere dalla Comunità, alla quale intendiamo di conferire ogni opportuna facoltà per costruirle, e ridurle nella maniera la più stabile, la più comoda, e la meno dannosa alla salubrità e pulizzia della Città.

XXXVII. Anche il lastrici dovranno essere sotto la cura e la libera Amministrazione della Comunità con dichiarazione espressa che le spese di costruzione, assettimi, e mantenimenti si dovranno posare e ripartire sopra il possessore degli stabili adiacenti al lavoro coll'istesso metodo, e proporzione, colla quale si distribuivano prima dall'Ufizio di Parte, poi dalla Camera delle Comunità.

XXXVIII. Tutti gli atti occorrenti all'Amministrazione economica della Comunità saranno legittimamente fatti per mezzo della Cancelleria comunitativa, in quanto importeranno intimazioni anche con assegnazione di termini, Notificazioni, e simili, salvi quei casi nei quali venisse contraddetto, poiché allora saranno di cognizione dell'Auditore della Camera delle comunità.

XXXIX. Ed all'effetto di fare alla Comunità un'assegnamento per provvedere alle spese di lastrico in tutti quei luoghi della Città, nei quali la spesa non si fa per reparto, Vogliamo che si continui ad esigere nei lavori di lastrico, che si eseguiranno dalla Comunità, il cinque per cento sull'importare della spesa fatta, come è stato sempre esatto finora.

XL. E siccome alcuni tratti di lastrico nella Città di Firenze non si fanno per contributo dei possessori di beni stabili di detta Città, ma hanno riconosciuto per assegnamento, e dote una porzione dell'imposizione sotto titolo di tassa del piè tondo ascendente annualmente a scudi duemila quattrocento diciannove L. 5. 4. 7.; e dovendo la nuova Comunità provvedere al mantenimento, e resezione dei predetti tratti di lastrico senza aggravio dei surriferiti possessori; perciò Vogliamo che la predetta dote, o assegnamento sia voltata a favore della Comunità di Firenze, e pagata alla medesima dalla Camera delle Comunità ogni anno ed ogni tre mesi la sua rata competente.

XLI. I lavori occorrenti tanto alle fogne che ai lastrici dovranno esser pagati dai contribuenti non per rimborso a lavoro fatto, ma per mezzo di precedente tassazione, e nella maniera che appresso.

Allorché dal Magistrato del Gonfaloniere, e Priori sarà stimato opportuno il rifare, o resarcire qualche fogna, o lastrico di qualche Strada, il Magistrato medesimo farà notificare il risarcimento, o rifacimento a tutti gl'interessati che vi dovranno contribuire, acciò paghino alla Cassa comunitativa, e suo Camarlingo

pro tempore nel termine di un mese la metà dell'importare del lavoro da farsi secondo la stima e perizia, e che precedentemente sarà seguita, e poi approvata dal Magistrato comunitativo.

Spirato detto termine che non avrà pagata la somma intimata con la Notificazione suddetta sarà atteso a pagarla per via di esecuzione reale senza altra intimazione, o precetto, e con un'aumento a beneficio della Comunità di un soldo per lira sulla somma non pagata nel tempo prescritto come sopra, e spirato detto termine di un mese dal dì delle fatte Notificazione, ed intimazione il Magistrato potrà far mettere mano ai lavori necessari, prelevandoli de denari che saranno stati riscossi mediante le intimazione suddette.

Incominciato che sia il lavoro tanto da potersi riconoscere con qualche sicurezza la sua intera valuta e misura, il Magistrato farà nuovamente intimare agl'interessati il pagamento che resta a farsi in compimento delle rispettive tangenti da adempirsi nel termine di un mese, e nell'istessa forma e coll'istesso aumento, e sotto le medesime condizione, e comminazioni dette di sopra.

XLII. Nel caso poi che gl'interessati o siano contribuenti al lavoro di lastrico volessero eseguirlo a proprio conto, ed averne essi l'intera amministrazione, allora il Magistrato dovrà loro cederlo, mentre essi se ne dichiarino per gli atti della Cancelleria comunitativa nel termine di dieci giorni, e prestino il consenso di tanti interessati, che formino almeno la terza parte del total numero dei contribuenti senza riguardo alla quantità della loro contribuzione.

Nel qual caso dichiariamo che anche li altri interessati, ancorché non consenzienti alla domanda di fare il loro lavoro a proprio conto, siano tenuti a pagare la loro tangente rispettiva in mano di quella persona, o persone, che gl'interessati medesimi consenzienti e concorrenti all'impresa eleggeranno, e che il Magistrato della Comunità dichiarerà legittime a riscuotere.

A nomina parimente dei suddetti concorrenti interessati sieno prescelti avanti il Magistrato due di loro in qualità di soprintendenti al lavoro, i quali debbano rispondere della buona esecuzione del lavoro medesimo nella forma, modo e disegno che sarà loro prescritto dal Magistrato medesimo.

Dopo di che sarà commessa dal Magistrato ai due predetti Soprintendenti, o Deputati l'opportuna facoltà d'intimare gl'interessati al pagamento delle loro tangenti da calcolarsi, e stabilirsi secondo gli Ordini veglianti, e lo stile della Camera delle Comunità, e di eseguitargli occorrendo per mezzo del Tribunale della Camera delle Comunità, o di quello di Mercanzia.

In tali concessioni da non potersi negare si esprima, e si faccia noto che chi darà denaro dovrà godere del privilegio del Fisco, e del Braccio Regio per conseguirne il rimborso;

Si esprima parimente che i lastrici ed assettimi di strade fate dai particolari a proprio conto non saranno sottoposti alla tassa del cinque per cento ordinata sopra all'Art. 39.

Si dovrà dal Magistrato assegnare il termine ad aver cominciato il lavoro, ed il termine ad averlo compito, e questo maggiore, o minore secondo la qualità e circostanze del lavoro, e ad arbitrio del Magistrato medesimo.

Se il lavoro non resterà ultimato nel termine stabilito dal Magistrato, e non si dimostri una giusta causa del ritardo i contribuenti ancorché avessero pagata la loro quota della spesa di lastrico saranno sottoposti alla penale di lire venti il giorno fino alla total terminazione da godersi dalla comunità e da pagarsi da essi pro rata della loro contribuzione alla spesa del lastrico.

In tali lavori si dovranno conservare esattamente i livelli e le inclinazioni delle strade, e di deviamenti delle acque piovane e per assicurarsi di ciò la Comunità farà visitare il lavoro dai suoi Ministri, quante volte lo crederà opportuno.

XLIII. Similmente sarà lecito a chiunque il resarcire le rotture delle strade della Città in quello spazio di strada, per il quale egli fosse obbligato a contribuire, quando non sia stato precedentemente dichiarato dal Magistrato, che quella medesima strada debba resarcirsi, o rifarsi, ed in tal caso chi vorrà fare simili rifacimenti dovrà prenderne la licenza in scritto dal Magistrato suddetto il quale glielo concederà gratis, ma a condizione di non potere alterare il livello della strada, e con prescrizione di un discreto termine ad aver resa pulita, e netta la strada da ogni impedimento ai passeggeri.

XLIV. I Nostri beni stabili amministrati dagli Scrittoi delle Possessioni, e delle Fabbriche, quelli del Fisco, e qualunque Ufizio, e Camera; delle Accademie, Società e simili, delle Religioni di S. Stefano, e di Malta, delli Spedali, Confraternite, Conventi, Monasteri, ed altri luoghi pij di qualunque sorte, nessuno escluso, né eccettuato dovranno essere riguardati e trattati nelle contribuzioni alle spese suddette, ed a qualunque effetto dipendente dal presente Regolamento, come i beni di qualunque altro possessore di stabili nella Città di Firenze.

XLV. Accordiamo alla Comunità di Firenze per l'esazione delle predette contribuzioni, e di tutti gli altri suoi assegnamenti il Privilegio del Fisco, e Braccio Regio da doversi osservare, ed ammettere in tutti i Tribunali.

XLVI. In conseguenza di quanto sopra si dovranno alla Camera delle Comunità consegnare alla Comunità di Firenze, e per essa al suo Cancelliere tutte le scritture antiche e moderne, libri, e documenti concernenti lastrici, Fogne, Ponti, Spallete, Sponde, ed Alveo d'Arno dentro la Città, e tra le due Pescaie, Muri, Piazze, ed altri luoghi di ragion pubblica, eccettuati i debitori, e resti attenenti alla Cassa della Camera predetta fino all'epoca iniziale di stabilimento della nuova comunità di Firenze.

XLVII. Per riscuotere le Contribuzioni dovute alla Comunità per lavori che si dovranno da essa fare alle strade, ed alle fogne, e gli altri assegnamenti della Comunità medesima, come pure per pagare le spese occorrenti ai lavori suddetti, provvisioni, ed altre spese della sua azienda si dovrà eleggere un Camarlingo, o Depositario nella seguente maniera.

Il Consiglio Generale prima di divenire all'elezione del Camarlingo dovrà nell'istessa adunanza stabilire per il medesimo la provvisione annua, che crederà adeguata alle sue incombenze, e rischio, e la durata del suo impiego che non dovrà eccedere anni tre.

Dipoi si estrarranno quattro polizze dalla borsa dei Possessori per due fiorini di Decima almeno, ed i nomi così estratti dovranno partitare uno per volta nell'istessa Adunanza dal Consiglio Generale, con rinnovarsi la tratta a quattro polizze per volta, ed il partito come sopra fino a tanto che uno resti vinto per i due terzi almeno dei voti favorevoli, e questo sarà il Camarlingo della Comunità.

Quello che sarà così eletto per Camarlingo nel caso che non ne voglia accettare l'impiego dovrà pagare lire cento a titolo di rifiuto da andare a beneficio della Comunità.

Chi avrà esercitato l'impiego di Camarlingo per uno, per due, o per tre anni avrà divieto per sei anni dall'esercitare l'istessa carica.

XLVIII. Rimettiamo alle facultà del Magistrato il prescrivere la somma, per la quale il Camarlingo dovrà dar cauzione, o mallevadoria, e l'approvare i mallevadori, o cauzioni, che verranno esibite, secondo che al Magistrato parrà di buon servizio, ed utilità degl'interessi comunitativi.

XLIX. La riscossione dell'entrate della Comunità, delle contribuzioni, ed esazioni di qualunque natura apparterrà unicamente al Camarlingo, e dovrà stare, e andare totalmente a suo carico, e rischio, e come suol dirsi s'intenderà consegnata in acollo, o sia a schiena, dovendosi però ad esso abbuonare, ed ammettere i giusti defalchi delle partite, e somme ce fossero trovate inesigibili, mentre riporti le opportune giustificazioni di aver fatte in tempo le incombenze che sono di ragione per esigere.

L. Previa l'affissione degli Editti Vogliamo che siano eletti per via di semplice partito tra i concorrenti di qualunque classe, e condizione due Provveditori di Strade e Fabbriche.

L'Ufizio di Provveditore suddetto dovrà durare tre anni, e non più con divieto di tre anni successivi per quegli che lo avranno esercitato, e dovranno i Provveditori godere di quella provvisione, che per partito del Consiglio Generale da farsi avanti l'elezione sarà loro assegnata, da non doversi loro pagare se non dopo che abbiano finito l'Ufizio, ed ottenutane la quietanza dal Magistrato, il quale avrà tutta la facultà di rimuovergli dall'impiego anco a tempo rotto, mentre non adempiscano agli obblighi del medesimo.

LI. Le incumbenze di questi Provveditori saranno di visitare frequentemente le Strade, le Fogne, Piazze e qualunque luogo e Fabbrica sottoposta alle cure della Comunità, d'invigilare, ed assistere ai lavori che da essa si fanno, e di proporre al Magistrato quanto occorre a tenere sempre in buon grado, e nette le strade, Piazze, fogne, ed altre Fabbriche di pertinenza comunitativa, con obbligo preciso di dar parte sollecitamente all'istesso Magistrato di qualunque disordine,

rottura, o danno, che seguisse nelle strade, e luoghi suddetti e proporre il conveniente riparo.

LII. Non potrà pagarsi dal Camarlingo alcuna somma per dipendenza di lavori di Strade, fogne ec. Senza la firma di uno dei predetti Provveditori e quella del Cancelliere, che attesti dell'ordine, e partito del Magistrato.

LIII. I Provveditori alla fine del loro Ufizio consegneranno ai loro successori i recapiti, conti, e notizie riguardanti i lavori allora pendenti, e dovranno fare con essi una visita alle Strade, Fogne, ed altri luoghi, e Fabbriche sottoposte alla loro ispezione, ed i nuovi Provveditori dovranno dichiarare ai vecchi di aver ricevuto tutto in buon grado, quando ciò sia effettivamente così: oppure notare quei pezzi di Strade, Fogne ec., che abbiano bisogno di provvedimento, e fatta questa visita, ed atto potrà il Magistrato dichiarare compito l'Ufizio di Provveditore, e con questo documento sarà loro pagata la provvisione.

LIV. La Comunità di Firenze dovendo esser esente dall'obbligo di domandare l'approvazione per il pagamento dei Salarj dei suoi impiegati, e delle altre spese di suo servizio farà eseguire i pagamenti occorrenti alla sua Amministrazione dal suo Camarlingo seconda le scadenze e coll'autorità del suo partito legittimamente fatto, e con mandato firmato dal Cancelliere Comunitativo.

LV. Sarà permesso al Magistrato l'aumentare o diminuire i Ministri, ed impiegati al servizio della Comunità, salvi quelli istituiti per i presenti Ordini, dovendosi fissare e ridurre gli stipendi loro come sarà giudicato opportuno dal Consiglio Generale, fermo stante l'obbligo dell'intervento e presenza dell'Auditore della Camera delle Comunità nei casi che tali aumenti fossero referibili alla classe di spese straordinarie, com'è stato prescritto sopra.

LVI. Dipenderà solo dal Magistrato il dare istruzione ai suoi Ministri, ed impiegati al servizio della Comunità per la buona Amministrazione dei loro Impieghi ed il prescrivere ai medesimi i modi, e le solennità di renderne conto, senza variare, quanto per le presenti Ordinazioni viene precisamente stabilito.

LVII. Tutti gl'Impiegati all'attual Nostro servizio, ed insieme descritti ai Nostri Ruoli con provvisioni, ed incumbenze di esercizio continuo vengono dispensati dall'obbligo di risiedere nel Magistrato, o nel Coniglio Generale, come pure dall'accettare, ed esercitare li Ufizj ed Impieghi Comunitativi e per conseguenza dal pagare le tasse di rifiuto quando venissero ai medesimi tratti, ed eletti.

LVIII. Dispensiamo parimente tutti quegli che al tempo della loro tratta, o elezione si trovassero nell'attuale esercizio d'Impiego o Magistratura di qualunque altra Comunità di Toscana con espressa dichiarazione che chi avrà una volta pagato il rifiuto di Magistratura, o d'Impiego di una qualunque Comunità non possa esser tenuto durante il tempo dell'Impiego, o Magistratura rifiutata ad accettare altri Impieghi, o Magistrature, né a pagare alcun'altro rifiuto.

LIX. Resta confermata l'esenzione accordata con Nostro motuproprio de' 5 Aprile 1773, ed estesa anco ai Possidenti nella Comunità Civica di Firenze

impiegati al servizio di S. M. il Re delle due Sicilie, o dimoranti nel Regno di Napoli, o Sicilia per cui vengono dispensati dall'obbligo di accertare, ed esercitare le Magistrature ed Impieghi Comunitativi, e conseguentemente dal pagamento della pena di rifiuto.

L'altra consimile esenzione concessa con motuproprio de' 28 Febbraio 1774 s'intenda parimente estesa a quei Possessori che fossero all'attual servizio di S. M. l'Augustissimo Imperatore Nostro Fratello.

Come pure confermiamo la predetta esenzione accordata con Motuproprio de' 4 settembre 1775 a quelli che si trovassero all'attual servizio di S. M. Cattolica il Re delle Spagne.

LX. Sarà in facoltà del Magistrato il dar divieto dal risiedere nel Magistrato, e nel Consiglio Generale della Comunità di Firenze a tutte quelle persone, le quali esercitassero arti o mestieri di quegli, che dagli statuti antichi, o comunemente sono reputati vilissimi, e non onorati; volendo Noi che di ciò venga fatta dichiarazione, e decreto volta per volta dal Magistrato medesimo, d'avanti il quale ne fosse seguita l'estrazione.

LXI. Viene esentata la Comunità di Firenze dal concorrere al pagamento delle lettere, decreti, ed atti che per conto, e servizio suo occorreranno farsi tanto dai Ministri di Cancelleria, che dai Ministri di Ufficio della Camera delle Comunità, i quali dovranno prestare la loro opera ex officio, e senza veruno emolumento, ma per la sola ricompensa della loro provvisione.

LXII. Riserviamo a Noi l'elezione del Cancelliere e degli altri Ministri subalterni, che ci piacesse di stabilire nella Cancelleria Comunitativa di Firenze, con quelle provvisioni che ci sembreranno adeguate alla qualità degl'Impieghi, le quali a forma del Motuproprio de' 3 Luglio 1781 dovranno esser loro pagate a carico della Cassa della Camera delle Comunità, dovendo detto Cancelliere stare ai Sindacati, e rendimenti di conti prescritti dagli Ordini agli altri Cancellieri Comunitativi.

LXIII. La Comunità di Firenze, e per essa il Camarlingo Comunitativo dovrà rimettere annualmente alla Camera delle Comunità i libri e documenti della sua Amministrazione terminata che sia l'annata economica, e fatta la recisione, e saldo dal Magistrato rappresentante.

Ed i Ministri a ciò destinati nella Camera predetta dovranno senza esigere emolumento alcuno, o tassa, rivedere, e sindacare l'Amministrazione, e ragione Comunitativa non solo per rilevare il rendimento di conti del Camarlingo, ed Amministratori, ma ancora colla mira speciale di verificare l'osservanza dei presenti Ordini in tutta la loro estensione, e di qualunque altro ci piacesse dare alla Comunità di Firenze.

LXIV. Gli assegnamenti con i quali intendiamo di costituire un patrimonio proprio alla suddetta nuova Comunità sono i seguenti.

Il prodotto eventuale dell'aumento a ragione di cinque per cento sopra i lastrici nella forma indicata sopra.

Le tasse di rifiuti, ed appuntature penali parimente secondo che è stato disposto sopra.

La responsione annua della Cassa della Camera di Comunità in scudi duemila quattrocento diciannove L. 5. 4. 7; colla quale intendiamo di far godere alla Comunità predetta in forma di stralcio, e staglio, quanto di ggravio soffriva la Città di Firenze nella tassa già detta del piè tondo.

E tutti gli assegnamenti di capitali, entrate, ed azioni attenenti alla Camera del Commercio, e Manifatture come provenienti dai Patrimoni delle Arti, Tribunali, ed Ufizj riuniti già alla Camera suddetta, o compresi nella medesima, ma solamente in quello staglio, e per quella quantità che resulteranno dopo redenti, o affrancati dei pesi, ed obblighi che vegliano sopra i rispettivi Patrimoni suddetti, per la quale affrancazione abbiamo dati già gli ordini opportuni, di modo tale che la detta nuova Comunità dovrà ricevere questa parte del suo Patrimonio secondo che resulterà netto a forma degli Ordini intervenuti nella liquidazione e scioglimento degl'interessi della Camera predetta, e non altrimenti.

LXV. Ed essendo in esecuzione degli Ordini Nostri molto avanzata oramai la consegna della Decima Gran-Ducale tanto di Cittadini, che di Contado, che comprende anco la tassa sotto titolo d'imposizione della Strada Pistoiese alle rispettive Comunità per i beni stabili situati nei loro Territori, e Volendo adesso procedere colle istesse mire anco rispetto ai beni stabili posti nella Città di Firenze, Comandiamo che l'una e l'altra Decima suddetta, le quali si posano sopra beni stabili della Città di Firenze, siano consegnate per l'esazione alla nuova Comunità di Firenze, la quale dovrà corrispondere un tassa fissa annuale da formarsi sul complesso delle poste paganti le suddette gravasse nel dì I Agosto 1779 e ripartirla sopra tutti gli stabili tanto di suolo che di fabbriche situati nel Territorio comunitativo di Firenze determinato sopra all'Artic. I nessuno escluso, né eccettuato con quel metodo che verrà in appresso stabilito con Editto a parte da pubblicarsi poco avanti la consegna della sopradetta.

LXVI. Alla soddisfazione della suddetta Tassa di accolto di Decima, ed alle altre spese comunitative eccettuate quelle che occorrono per la resezione, ed assettimi dei lastrici, che sono a carico dei rispettivi Possessori adiacenti al lavoro, ed eccettuate le spese di costruzione, e mantenimento delle fogne, come si prescrive di sopra dovrà supplirsi prima coll'entrate proprie della Comunità, e poi in caso di mancanza di tali assegnamenti con ricorrere annualmente all'imposizione per quella somma che occorrerà a compire i pagamenti dell'annata precedente, e perciò vien permesso che nel caso di dover procedere a supplire ai carichi per via d'imposta sia questa prudentemente misurata con mira di qualche avanzo sull'importare del supplemento piuttosto che con diminuzione, giacché non è praticabile una precisione sicura che corrisponda all'effettiva esazione.

LXVII. Le Imposte suddette comunitativa dovranno posarsi con titolo di dazio sopra i soli Possessori di beni stabili di qualunque grado, stato, e condizio-

ne, nessuno escluso né eccettuato purché gli effetti o beni stabili siano situati nel Territorio della Comunità di Firenze determinato sopra all'Art. I e perciò colla pienezza della Nostra Suprema Autorità deroghiamo in quanto facesse di bisogno a tutti gli Ordini, Consuetudini, Leggi, Privilegi, ed Esenzioni, che fossero contrarie alla presente Ordinazioni: Volendo Noi espressamente che alle suddette imposizioni contribuiscano egualmente anche i Nostri Beni stabili, quegli dei luoghi pii, e degli Ecclesiastici, e quegli generalmente di ogni, e qualunque possessore, ancorché fosse tale che ricercasse speciale ed individua menzione per esser compreso nel presente Ordine.

LXVIII. In conseguenza di quanto sopra prescriviamo che all'occasione di distribuire tali imposte se ne faccia il reparto sopra la massa totale di Decima dei beni stabili situati nel predetto Territorio comunitativo, assegnando proporzionalmente a ciascuna posta di Decima la sua tangente d'imposizione, di maniera tale che la maggiore o minor somma della loro rispettiva posta di Decima.

LXIX. Vogliamo inoltre che l'azienda del Monte di Pietà della Città di Firenze con tutte le Amministrazioni dei suoi Presti, ed altre sue dipendenze secondo lo stato risultante dopo la separazione dei Montisti, passi sotto il governo della nuova Comunità di Firenze, e dalla medesima si diriga, ed amministri con quelle regole e metodi che saranno a questo effetto da Noi determinati con Editto da pubblicarsi come sopra.

LXX. Vogliamo inoltre che il Magistrato rappresentante la Comunità di Firenze invigili e soprintenda alle Corse dei Barberi, Cavalli, e Cocchi, come pure a qualunque festa pubblica che fosse data nella Città di Firenze, ed alle spese relative alle medesime.

Al quale effetto sarà pubblicato a parte, ed a suo tempo quanto avremo risoluto sì rispetto alla Giurisdizione, come agli assegnamenti occorrenti alla Comunità per supplire alle funzioni di servizio pubblico in occasione di dette feste.

LXXI. Sotto la cura ed ordini del Magistrato dovrà tenersi nella Cancelleria comunitativa il Registro de' Monti di Firenze e dai Ministri di detta Cancelleria si dovranno spedire le fedeli di morte col solito emolumento al quale effetto dovranno essere dalla Camera del Commercio consegnati alla predetta Cancelleria tutti i Registri vecchi, e moderni, ed in essa diligentemente conservasi e perciò dai Parochi saranno rimesse all'istessa Cancelleria le note dei morti, come si prescrive nella notificazione de' 17 Gennaio 1781.

LXXII. E siccome siamo persuasi che al Magistrato comunitativo sarà sempre a cuore il lustro della Città di Firenze, Vogliamo che gli affari di ammissione al grado di Nobiltà e Cittadinanza di Firenze dopo esser passati, e terminati dall'attual Deputazione sopra la nobiltà siano trasmessi al Magistrato predetto per il suo voto, e con esso a Noi presentati per mezzo della Segreteria di Stato.

Relativamente a quest'oggetto Vogliamo inoltre che abolita ogni e qualunque altra tassa, che a forma degli Ordini, e della consuetudine si soleva pagare

nell'ammissione alla Nobiltà, e Cittadinanza di Firenze, quegli i quali saranno da Noi graziati ed investiti del grado di Nobiltà della Città di Firenze non possano esser ammessi al godimento degli onori annessi a detto grado, né inclusi nella prima borsa per il Magistrato comunitativo, se prima non avranno pagato alla Comunità di Firenze scudi cinquecento per una volta tanto, e che quegli che saranno graziati della Cittadinanza di Firenze non siano ammessi al godimento della medesima, né inclusi nella seconda borsa del Magistrato se prima non avranno pagato all'istessa Comunità scudo cinquanta per una sola volta.

LXXIII. In tutte le comparse pubbliche, e nelle funzioni sacre e profane, nelle quali sole intervenire il Magistrato Supremo, o il Corpo intero del Senato, Vogliamo che intervengano a rappresentare la Nostra Città di Firenze anche i quattro Nobili, e i quattro Cittadini residenti pro tempore nel Magistrato in abito Magistrale, a riserva del Gonfaloniere, che potrà usare l'abito del Potestà di Firenze, ed in luogo, e vece di esso comparire col Senato.

LXXIV. In conseguenza di tali provvedimenti, Comandiamo che resti soppresso ed abolito il Consiglio del Dugento, ed aggregate al Magistrato Supremo le poche incumbenze che aveva.

LXXV. Tale essendo la Nostra Volontà Ordiniamo che il presente Regolamento abbia principio e vigore dal dì primo di Marzo millesettecento ottantadue in avvenire, e che sia pubblicato ovunque occorra incaricando tanto l'Auditore della Camera della Comunità quanto il Senator Soprassindaco, e Soprintendente della medesima d'invigilare, perché sia da tutti quegli, ai quali spetta inviolabilmente osservato.

Dato in Firenze li venti Novembre Millesettecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

Per il Direttore delle Reali Finanze
V. DI SCHMIDVEILLER

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAI